Un istituto destinato a tutelare la famiglia e l'impresa

Il Trust, patrimonio amministrato da un terzo a favore di terzi

di Michele Salvoni Giebelmann

L'istituto del Trust, sebbene da poco recepito nello scenario economico-giuridico italiano ha, in realtà, origini antichissime. Le prime tracce di contratti analoghi, infatti, possono già essere rinvenute in epoca medioevale in Inghilterra.
Tale figura giuridica, prevista e disciplinata da tempi remoti nelle legislazioni di "common law", è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, a ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ed è entrata in vigore in Italia dal 1° gennaio 1992.
Caratteristica peculiare consiste nella necessità di utilizzare, nel contratto istitutivo, legislazioni transfrontaliere che prevedano e disciplinino appositamente l'istituto, data la carenza di normazione interna in proposito.
In estrema sintesi, il Trust si riassume in un negozio a mezzo del quale si crea un patrimonio "segregato" rispetto a quello del singolo soggetto costituente (Settlor), il quale conferirà beni ad un terzo, affinché questi li amministri nell'interesse dei Beneficiari designati.
Il disponente potrà poi modellare negli scopi e nell'operatività tale istituto; il tutto essenzialmente a tutela della propria famiglia ovvero della propria impresa.
La gestione può essere relativamente semplice quando il conferimento del bene riguarda proprietà immobiliari o portafogli di titoli.
Nel caso in cui, invece, il Trust sia stato costituito per la conservazione e la gestione di un'azienda, la scelta del gestore (Trustee) dovrà necessariamente ricadere su un esperto del settore. A tale soggetto, infatti, saranno richieste conoscenze tecnico-imprenditoriali specifiche del mer-

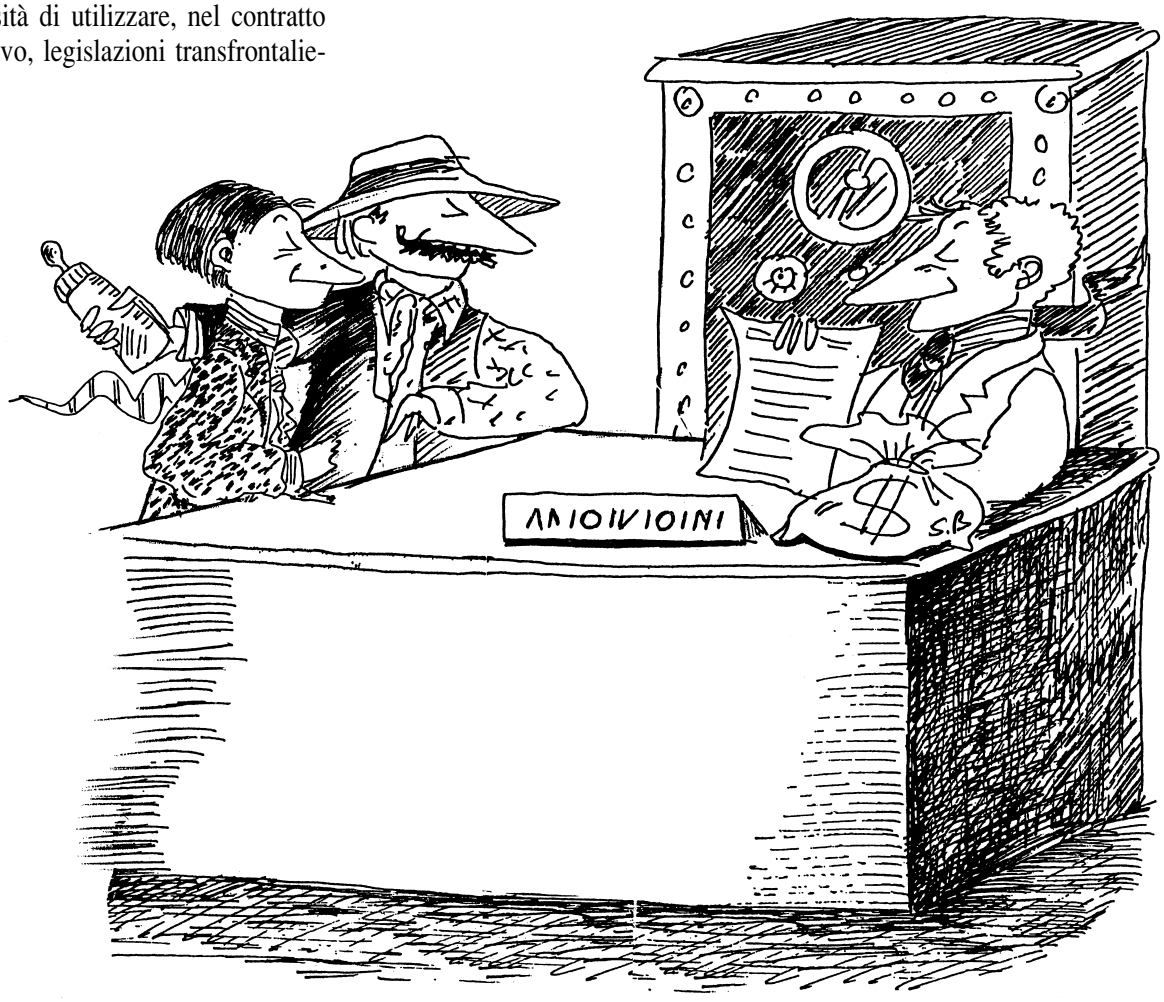

cato nel quale si andrà ad operare.
L'individuazione, a mezzo di criteri oggettivi, di una persona fisica o giuridica che sia in grado di condurre nei mercati nazionali ed esteri realtà aziendali anche complesse in un periodo storico quale quello odierno, caratterizzato da una sempre crescente globalizzazione e da un'incalzante concorrenza, rende indispensabile, per la sua attuazione, una notevole fiducia da parte del "disponente" nelle capacità e competenze del "gestore".
A tale soggetto, pertanto, assai spesso viene affiancato un "guardiano" (Protector) avente una funzione di vigilanza e controllo sull'operato del Trustee stesso. Tale controllo può arrivare fino alla facoltà di sostituire il gestore medesimo qualora questo dimostri di non essere all'altezza dei compiti assegnatigli.
La figura del Protector, comunque, non rappresenta una componente necessaria, rivelandosi come squisitamente eventuale, dettata da un maggior desiderio di certezza nell'interpretazione della volontà del disponente, a suo tempo manifestata.
Il Settlor, infatti, nel contratto costitutivo del Trust, oltre al conferimento dei beni, tanto che questi siano costituiti da *assets*, come nel caso di pacchetti azionari o beni immobili, quanto da singole unità produttive, disporrà sulle modalità di esercizio del potere gestorio del Trustee.
A tali direttive assolutamente vincolanti, però, verranno affiancate delle "raccomandazioni" (letter of wishes) che, sebbene non abbiano carattere imperativo, ma diano solo un indirizzo di tipo morale, dovranno sempre essere tenute in considerazione da parte del Trustee stesso nell'esercizio della propria attività, essendo espressa manifestazione della volontà del disponente.
Negli atti direttivi sono inseriti quali soggetti destinatari i Beneficiari, la cui individuazione costituisce il punto focale dell'atto dispositivo e rappresenta la *ratio* che ha indotto il Settlor a spossessarsi dei beni attribuendone titolarità ed amministrazione ad un terzo, al solo fine di permettere che i frutti dagli stessi generati siano destinati al soddisfacimento dei bisogni dei Beneficiari medesimi.
Quanto all'atto istitutivo deve sottolinearsi come questo, dato il suo carattere assolutamente personale, dettato di volta in volta da differenti e sempre soggettive motivazioni, dovrà essere sempre cucito addosso al disponente, vagliando e scandagliando la di lui volontà in modo che il risultato finale rispecchi in pieno quanto dal Settlor perseguito con la

Michele Salvoni Giebelmann

scelta di questo istituto.
Si rende, pertanto, assolutamente necessario nella predisposizione del contratto di Trust affidarsi ad un professionista al fine di valutare al meglio ciò che con tale atto si vuole ottenere, rifuggendo da modelli prestampati che, appiattendo la manifestazione di volontà del disponente, difficilmente riusciranno ad ottenere i risultati desiderati.
Analizzando brevemente la casistica, vediamo che gli imprenditori ed i professionisti che si rivolgono a questo istituto lo fanno, per lo più, per ragioni di carattere conservativo.
Taluni hanno la necessità di preservare l'unitarietà dell'azienda di famiglia, prevenendo eventuali dissapori o conflitti, specie nell'asse ereditario, una volta che loro stessi siano venuti meno, in prevalenza nella prossimità di eventi (quali ad es. matrimoni) dei quali si consideri dubbio l'esito.
Altri, magari con figli minori o poco attenti alla gestione economica, dispongono a garanzia di questi ultimi un "fondo fruttifero" che non necessiti di una gestione attiva ed oculata, garantendo profitti ed, al contempo, evitando possibili dilapidazioni patrimoniali.
Altri ancora scelgono il Trust per garantire che le proprie volontà vengano rispettate anche quando non siano più in vita, affidando ad un soggetto terzo e quindi "neutrale" (Trustee), le indicazioni ritenute più opportune o più confacenti alla regolamentazione della propria realtà aziendale o familiare.
Come abbiamo potuto vedere, le ragioni che stanno alla base di simili atti sono le più varie e dipendono tanto dalla tipologia dei beni che si intendono conferire, quanto dall'intento che con tale disposizione si intende di volta in volta perseguire.
Questo basta per lasciar immaginare l'enorme ventaglio di possibilità che si apre al Settlor che potrà, pertanto, solo manifestando i propri intendimenti in modo inequivoco (ed a questo serve il professionista), regolare la propria realtà anche per gli anni a venire con la certezza che, quanto disposto, verrà fatto rispettare.
Individuati scopo e tipologie, ora si rendono necessari dei brevi cenni sull'applicabilità in concreto dell'istituto del Trust che, almeno fino a qualche anno fa, ha suscitato non poche difficoltà pratiche negli "addetti ai lavori".
La principale fra queste era, senza dubbio, la sua trascrivibilità.
Se, infatti è vero che i beni in Trust vanno a costituire un patrimonio segregato e, pertanto, non aggredibile dai creditori, (indipendentemente se

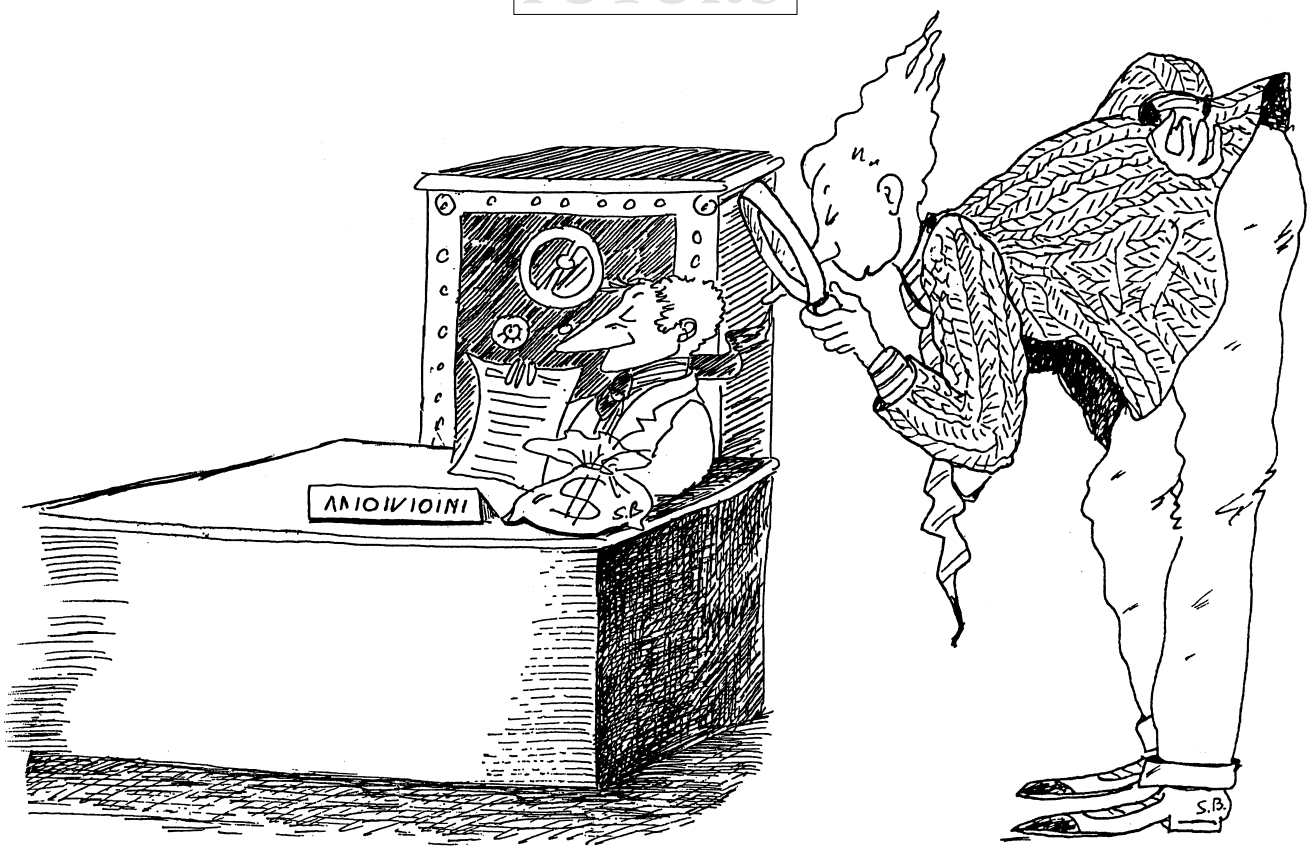

del Settlor o del Trustee) tuttavia, per l'opponibilità ai terzi si rende necessaria la sua trascrizione.

I dubbi riguardavano, da una parte, il cosiddetto problema soggettivo, ovvero a favore e contro chi (Settlor, Trustee, Beneficiari), tale atto dovesse essere trascritto; dall'altra, cosa di non minor importanza, come tale istituto dovesse essere inquadrato e, di conseguenza, quale tassazione si dovesse applicare all'atto.

Sebbene il primo dei due quesiti è stato risolto dalle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato il quale ha dato certezza a tale spinosa questione (anche grazie all'aiuto del legislatore che ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 2645 ter c.c. che disciplina fattispecie analoghe) chiarendo, una volta per tutte, che tale iscrizione nei pubblici registri debba avvenire con il passaggio dal Settlor al Trustee, ovvero al momento dello spossessamento del primo in favore del secondo.

Rimane, comunque, da chiarire il quesito inerente la tipologia di tassazione applicabile.

Mentre non vi sono particolari problematiche sull'applicabilità delle imposte dirette, numerosi dubbi interpretativi sono stati sollevati ai fini delle imposte indirette.

La struttura giuridica del Trust, infatti, pone in evidenza che i momenti che assumono rilievo ai sensi delle imposte indirette sono: l'atto istitutivo, l'atto dispositivo (il conferimento dei beni nel Trust) e il trasferimento ai beneficiari.

I dubbi maggiori, sui quali la dottrina si è maggiormente divisa, riguardano la tassazione dell'atto dispositivo.

Allo stato attuale, infatti, il D.L.gs. n. 262/2006 (al momento della presente redazione in fase di conversione) ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni.

Tale norma se non lascia dubbi relativamente all'obbligo di tassazione per il trasferimento dei beni ai beneficiari, (prevede tre aliquote: 4% con franchigia di un milione di Euro sul valore complessivo netto, per ogni coniuge o parente in linea retta; 6% per parenti entro il 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale entro il 3° grado; 8% per tutti gli altri), ciò nonostante non ha provveduto a chiarire se la suddetta norma dovrà essere applicata anche all'atto di conferimento dei beni nel Trust.

A tal proposito, bisogna sottolineare come l'orientamento dell'amministrazione finanziaria sia stato fino all'introduzione del D.L.vo n. 262/2006 alquanto ondivago.

Sul punto, poi, un'autorevole parte della dottrina commentando il decreto di cui sopra si è espressa nel senso di ritenere che tale imposizione debba avvenire solo per il passaggio dal Trustee ai Beneficiari.

Si auspica pertanto, in occasione della conversione del decreto, che venga fornita una presa di posizione che meglio permetta di far luce sull'argomento.

Michele Salvoni Giebelmann
Avvocato del Foro di Brescia